



Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

DETERMINAZIONE

ORIGINALE

SETTORE: AREA SERVIZI FINANZIARI	PROPOSTA N° 204
SERVIZIO:	

DETERMINA N° 208 del 20/07/2021
OGGETTO: Costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021.

FIRMATO
IL RESPONSABILE
BERNARDI RAFFAELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Decisione

1. approva la quantificazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, ai sensi dell'art.67 del CCNL 21/05/2018 comparto Funzioni Locali, nelle seguenti risultanze:

FONDO RISORSE DECENTRATE	
	ANNO 2021
Fondo unico per le risorse decentrate <i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO – ART. 67 CNL 2016/18	45.242,00
DECURTAZIONI FONDO – decurtazione permanente anno 2003 (art.9 c.2 bis D.L.78/2010)	-1.201,00
RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO – ART. 67 COMMA 2 LETT. C CCNL 2016/18	
RIDET PER INCREM STIP ART. 67 COMMA 2 LETT. B CCNL 2016/18	837,20
INCREMENTO STABILE dal 2019 ART. 67 COMMA 2 LETT. A CCNL 2016/18	1.830,40
Totale Risorse fisse	46.708,60
Fondo unico per le risorse decentrate <i>Risorse variabili</i>	
ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZAZIONI (ART.43 L.449/97)	
RISPARMI DI GESTIONE (ART. 43 L. 449/97)	
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	
REC. EV. ICI (ART. 3 C 57 L. 662/96, ART.59 C 1 L P D.LGS. 446/97)	
SPECIFICHE DISP. DI LEGGE (ART. 67 COMMA 3 LETT. C CCNL 16/18)	
RISPARMI DA STRAORD. ACC. A CONSUNTART. 67 COMMA 3 LETT. E CCNL 2016/18	1.258,00
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 14.09.00)	

INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQ. FIN.	
ART. 67 COMMA 3 LETT. I CCNL 2016/18 conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione	7.138,00
ART. 67 COMMA 4 CCNL 2016/18 INTEGRAZIONE 1,2% monte salari 1997	1.677,00
MESSI NOTIFICATORI (ART. 54 CCNL 14.09.00)	
ECONOMIE AGGIUNTIVE (ART. 16 C 4-5 L. 111/11)	
RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO – ART. 67 COMMA 3 LETT. D CCNL 2016/18	
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	
DECURTAZIONI FONDO	
RISPARMI CERTIFICATI SUI BUONI PASTO NON EROGATI ANNO 2020 - Legge 178/2020 art. 1 c. 870	2.142,47
Totale risorse variabili	12.215,47
TOTALE FONDO PARTE STABILE E PARTE VARIABILE	58.924,07
TOTALE FONDO SOGGETTO A LIMITE	52.856,00
LIMITE FONDO 2016	52.859,84

2. **dà atto** che la costituzione del Fondo per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.
3. **conferma** la quantificazione del fondo dello straordinario per l'anno 2021 nelle seguenti risultanze: € 4.262,27¹
4. **dà atto** che le risorse decentrate per l'anno 2021, così come costituite dal presente atto, rispettano i limiti normativi e contrattuali vigenti.

1

Determinazione n.167/2011 Gessi bolognesi e calanchi dell'Abbadessa

5. dà atto che relative risorse sono previste ai capitoli seguenti:

- Cap. 1813/25 "Produttività e comparto T.I." piano dei conti finanziario integrato U1.01.01.01.004 della Missione 01, Programma 10
- Cap. 1813/26 "Produttività e comparto T.D." piano dei conti finanziario integrato U1.01.01.01.008 della Missione 01, Programma 10
- Cap. 1811/4 "Contributi produttività" piano dei conti finanziario integrato U1.01.02.01.001 della Missione 01, Programma 10
- Cap.1889/600 "IRAP Personale - produttività, P.O., particolari responsabilità" piano dei conti finanziario integrato U1.02.01.01.001 della Missione 01, Programma 10
- Cap. 1832/171 "Buoni pasto al personale" piano dei conti finanziario integrato U1.01.01.02.002 della Missione 01, Programma 10

del bilancio di previsione 2021²

6. dispone di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013.

Motivazione

A seguito della riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000, disposta con Legge Regionale n. 24 del 23/12/2011, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale a decorrere dal 1° gennaio 2012 è subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi Consorzi di Gestione dei Parchi Regionali del Corno alle Scale, dei Laghi di Suviana e Brasimone, dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, dell'Abbazia di Monteveglio e del Parco Storico di Monte Sole. La suddetta Legge Regionale all'art. 15 ha altresì disposto che il personale con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dei disciolti Consorzi di gestione dei Parchi fosse trasferito dal 1° gennaio 2012 alle dipendenze dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità nel cui territorio ricadono i Parchi stessi, così come i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Con determinazione n.585 del 19/12/2012 si è proceduto alla definizione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012 con i medesimi criteri utilizzati per la formazione del bilancio di previsione 2012, confermando, pertanto, quanto costituito nel 2011 dai singoli Consorzi:

² Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 71 del 15/12/2020 "Approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021/23"

<i>Parco</i>	<i>Risorse stabili</i>	<i>Risorse variabili</i>	<i>Tot. Fondo</i>	<i>Atto</i>
Gessi bolognesi e calanchi dell'Abbadessa	€ 22.337,12	€ 702,48	€ 23.039,60	DT n.167 08/11/2011
Laghi di Suviana e Brasimone	€ 2.842,68	€ 1.078,00	€ 3.920,68	CE n.54 20/12/2010
Corno alla Scale	€ 10.476,96	€ 3.978,31	€ 14.455,27	DT n.2 12/01/2011
Monte Sole	€ 5.161,03	€ 3.327,93	€ 8.488,96	DT n.42 17/11/2011
Abbazia Monteveglio	€ 2.500,00		€ 2.500,00	CE n.27 22/11/2010 ind. responsabilità
	€ 1.656,84		€ 1.656,84	ind. comparto fondo
Totale	€ 44.974,63	€ 9.086,72	€ 54.061,35	

L'art.9 comma 2 bis del D.L. n.78/2010, convertito nella L.122/2010, dopo le modifiche previste dall'art.1, c.456, della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), ha disposto per il triennio 2011/2013 che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e deve essere ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e prorogato tale limite per il 2014. Ha altresì disposto che "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo" rendendo così strutturali le decurtazioni apportate nel periodo 2011/2014 (vedi deliberazione n.139/2015 della Corte dei Conti Sez. per l'Emilia-Romagna).

Con determina n.415 del 27/12/2013 è stato quantificato il fondo per l'anno 2013 delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate) procedendo alla decurtazione prevista dalla suddetta norma, sulle basi delle indicazioni fornite dalla Ragioneria dello Stato con la circolare n.12/2011, pari a € 1.201,51. Gli anni 2012 (anno d'istituzione dell'Ente) e 2014 non hanno comportato decurtazioni sui rispettivi fondi delle risorse decentrate.

L'art.1 della legge 28 dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto una nuova disposizione finalizzata al contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici:

"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”

Sulla base delle indicazioni della circolare n.12/2011 della Ragioneria dello Stato, per l'anno 2016 non si è dovuto procedere a nessuna decurtazione dell'ammontare del fondo e con determina n.405 del 19/12/2016 è stata confermata la quantificazione del fondo delle risorse decentrate 2015 (al netto della decurtazione prevista per il 2013 come quantificata con determina n.415 del 27/12/2013) pari ad € 52.859,84.

<i>Parco</i>	<i>Risorse stabili</i>	<i>Risorse variabili</i>	<i>Tot. Fondo</i>	<i>Atto</i>
Gessi bolognesi e calanchi dell'Abbadessa	€ 22.337,12	€ 702,48	€ 23.039,60	DT n.167 08/11/2011
Laghi di Suviana e Brasimone	€ 2.842,68	€ 1.078,00	€ 3.920,68	CE n.54 20/12/2010
Corno alla Scale	€ 10.476,96	€ 3.978,31	€ 14.455,27	DT n.2 12/01/2011
Monte Sole	€ 5.161,03	€ 3.327,93	€ 8.488,96	DT n.42 17/11/2011
Abbazia Monteveglio	€ 2.500,00		€ 2.500,00	CE n.27 22/11/2010 ind. responsabilità
	€ 1.656,84		€ 1.656,84	ind. comparto fondo
Totale	€ 44.974,63	€ 9.086,72	€ 54.061,35	
riduzione fondo art.9 c.2 bis D.L. 78/2010 (anno 2013)		-€ 1.201,51	€ 52.859,84	

In data 22 giugno 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2017 n.75 il quale all'art.23 dispone: "... 2) *Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. ...*"

Considerato che ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del

22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.".

Tenuto conto che l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato ai sensi dell'art. 67 comma 2

a) *"di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019";*

b) *"di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data".*

Richiamata la deliberazione n.84 del 13/11/2018 "Indicazione alla delegazione trattante di parte pubblica in merito alle materie oggetto di contrattazione decentrata" per l'attuazione delle quali sono confermate le risorse di parte variabile pari ad euro 8.815,00.

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, che ha disposto che: "In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. [...]"
- la circolare RGS del 09/04/2021, Scheda tematica A - Trattamento accessorio, che ha fornito le istruzioni operative per gli enti e organismi pubblici, rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che intendono avvalersi della facoltà di cui al suddetto comma 870.

Tenuto conto, altresì, che i suddetti risparmi sono stati certificati dal Revisore dei conti con verbale n.7 del 09/06/2021 nelle seguenti risultanze:

RISPARMIO 2020 STRAORDINARIO	
<p>Circolare RGS 9 aprile 2021 n.11 Trattamento accessorio: 1.i risparmi derivanti dalle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non utilizzate nel corso del 2020, sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per le prestazioni effettivamente rese per il predetto istituto di competenza anno 2020;</p>	
STANZIAMENTO DEF. BILANCIO PREV. 2020	€ 1.258,00
SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 2020	€ 0,00
risparmio	€ 1.258,00
RISPARMIO 2020 BUONI PASTO	
<p>Circolare RGS 9 aprile 2021 n.11 Trattamento accessorio: 2.i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale - dirigenziale e non - nell'anno 2020;</p>	
STANZIAMENTO DEF. BILANCIO PREV. 2020	€ 6.190,88
SPESA PER BUONI PASTO ATTRIBUITI nel 2020	
buoni p. erogati n.670 x € 5,81 + iva 4%	€ 4.048,41
risparmio	€ 2.142,47

Considerato che, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 le risorse del salario accessorio ad ogni titolo impegnate non possono superare l'equivalente importo dell'anno 2016 e che, come evidenziato da ultimo dalla Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 e dalla Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10 aprile 2018, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse

destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza.

Dato atto che è rispettato il limite posto dall'art. 1 comma 562 della legge 296/2006 e s.m.i., per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, il quale prevede che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

In data 16/10/2019 con delibera n.72 il Comitato Esecutivo ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI 2019/2020. In data 19/11/2019 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo definitivo per il biennio 2019/2020.

Acquisita la certificazione del Revisore dei Conti ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del D.LGS.165/2001.

Per quanto suddetto si procede alla costituzione del Fondo risorse decentrate 2021 come esplicitato in parte dispositiva, ricordando che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi.

Si conferma, inoltre, la quantificazione del fondo per lo straordinario in € 4.262,27¹.

Si dà atto che tale impegno è conforme al Piano Esecutivo di Gestione³ per l'esercizio 2021.

¹ Determinazione n.167/2011 Gessi bolognesi e calanchi dell'Abbadessa

³ Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 72 del 15/12/2020 "Approvazione del PEG per il triennio 2021/2023 e relativa assegnazione dei capitoli".